



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRARI"

Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI

Tel. 0161/211805-255039

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it

Web: icferrarivercelli.edu.it

Vercelli, 26 marzo 2022

Ai genitori degli alunni delle classi terze e del Progetto Regionale "Laboratori Scuole e Formazione" delle Scuole Secondarie di 1° grado "G. Ferrari" e "Sen. M. Abbiate" di Caresana

Al sito WEB Sezione Genitori

E p.c.

Ai Docenti delle classi terze e del Progetto Regionale "Laboratori Scuole e Formazione" delle Scuole Secondarie di 1° grado "G. Ferrari" e "Sen. M. Abbiate" di Caresana

Alla DSGA dell'Istituto Dott.ssa Rosaria Tamburello

Alle Assistenti Amministrative dell'Area Didattica e Alunni Maria Castoro e Marina Zarino

OGGETTO: Esami di Stato nel Primo Ciclo d'Istruzione per l'a.s. 2021/2022 (O.M. n. 64 del 14/03/2022)

Gentili Genitori,

con l'ordinanza n. 64 del 14 marzo 2022 il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le modalità di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo d'Istruzione.

L'Esame di Stato Conclusivo del 1° ciclo d'Istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno 2022, salvo diverse disposizioni delle competenti autorità connesse all'andamento della situazione epidemiologica.

Di seguito gli aspetti più importanti dell'Ordinanza più sopra citata.

Ammissione all'esame

In sede di scrutinio finale gli alunni delle classi terze sono ammessi all'Esame di stato conclusivo del 1° ciclo d'Istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- Aver frequentato **almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 1° grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Concorrono alla valutazione di tale criterio l'essere stati presenti sia alle attività in presenza che in didattica Digitale a distanza e/o integrata
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249



Non è più requisito per l'ammissione all'Esame la partecipazione alle prove Invalsi, **che concorrono però alla Certificazione delle competenze rilasciata per gli alunni che supereranno l'Esame.**

Il voto di ammissione è attribuito in sede di scrutinio finale ed è espresso in decimi. Nell'attribuzione del voto di ammissione il Consiglio di Classe tiene conto di quanto previsto dall'art 6, comma 5 del D. Lgs 62/2017 (1) e dei relativi criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 17 maggio 2018:

“Il voto espresso dal Consiglio di Classe prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel triennio della scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente procedura:

- 1. Si analizzano preliminarmente le medie aritmetiche delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado.*
- 2. Il voto ottenuto dalla media dei tre anni viene arrotondato per eccesso oltre i 5 decimi (+0,5), ma si può proporre in ogni caso un eventuale arrotondamento per eccesso all'unità successiva in presenza di:*
 - un percorso di miglioramento nell' impegno, nell'interesse e nella partecipazione;*
 - un'eccellenza dimostrata in particolari attività curricolari ed extracurricolari;*
 - difficoltà socio-culturali di partenza.*

Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.”

Nel caso di mancata acquisizione da parte degli allievi dei livelli di apprendimento in una o più discipline (insufficienza in una o più discipline) il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunno alla classe successiva.

Svolgimento dell'esame di Stato: prove scritte, colloquio e prova di strumento

L'esame di Stato conclusivo del I Ciclo di studi per l'anno 2022-2023 è costituito da:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017 (2);
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'art. 8 del DM 741/2017 (3);
- colloquio orale, ai sensi dell'art. 10 del DM 741/2017 (4). Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Gli alunni iscritti al Corso Musicale dovranno quindi eseguire in sede di Esame una prova pratica di strumento (brano musicale) concordata con il docente di strumento di riferimento ed inizieranno il colloquio d'Esame con l'esecuzione del brano prescelto.

In casi eccezionali, e sulla base di valide e comprovate motivazioni di salute (positività al Covid19, quarantena, ricovero in ospedale), i genitori possono inoltrare al Dirigente Scolastico in qualità di Presidente di Commissione d'Esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, chiedendo di disporre la modalità d'esame in videoconferenza.

Anche nei casi in cui, per cause dovute all'emergenza epidemiologica, uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire il colloquio in presenza, il Dirigente Scolastico in qualità di Presidente di Commissione disporrà la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona per consentire il regolare svolgimento delle prove d'Esame

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017 (5).

Sessioni suppletive per candidati assenti

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Attribuzione del voto finale

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017 (6). Sulla base dell'art. 13 citato per la determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, **la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in**



questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

E' evidente che per la determinazione del voto finale concorrono al 50% sia il percorso del triennio, espresso con il voto di ammissione, che le prove d'Esame, espresse con la media dei voti delle singole prove.

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di Dieci decimi può essere accompagnata dalla "Lode" con deliberazione all'unanimità della Commissione d'Esame, in relazione alle valutazioni conseguite dagli alunni nel percorso scolastico triennale, con caratteristiche di eccellenza, e agli esiti della prova d'Esame.

L'esito dell'Esame, con indicazione del punteggio finale ottenuto, è pubblicato tramite affissione dei tabelloni all'albo delle scuole sedi d'esame nonché con invio distintamente per ogni singola classe tramite Bacheca web del registro Elettronico. Sugli elenchi, ai sensi dell'O.M. n. 64 del 14/03/2022 verrà indicata la semplice dicitura "Non Diplomato" per gli alunni che non abbiano superato l'Esame, senza esplicitazione del voto finale conseguito.

Prove INVALSI e Certificazione delle competenze

Gli alunni frequentanti l'istituto e gli eventuali candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (prove INVALSI) previste dall'art. 7 del D. Lgs 62/2017 (7), nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo dovessero consentire. La mancata partecipazione non è rilevante in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017 (8), la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Si invitano i Signori Genitori a prendere visione dell'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14/03/2022 allegata, al fine di essere adeguatamente informati sulle modalità di svolgimento delle prove d'Esame.

Nel darVi la massima assicurazione circa la costante attenzione che i docenti stanno ponendo alla valutazione finale dei Vostri figli, voglio ricordarVi che il momento conclusivo di un percorso scolastico deve essere vissuto da ogni alunno **con serenità ma anche con impegno e serietà nello studio**, stessi criteri che concorreranno alla valutazione del triennio e delle Prove d'Esame da parte dei Consigli di Classe e della Commissione d'Esame.

Vi invito inoltre **a prendere sempre visione della bacheca news del registro elettronico e del sito dell'Istituto per tutti gli aggiornamenti relativi allo svolgimento dell'Esame finale per il conseguimento del Diploma di Stato conclusivo del 1° ciclo d'Istruzione.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fulvia CANTONE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993



NOTE ESPLICATIVE CON RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA CITATA DALL'O.M. 64 del 14/03/2022

- (1) art 6, comma 5 del D. Lgs 62/2017: *Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.*
- (2) art. 7 del DM 741/2017:
1. *La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.*
 2. *La commissione predisponde almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:*
 - a) *testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;*
 - b) *testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;*
 - c) *comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.*
 3. *La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.*
 4. *Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate*
- (3) art. 8 del DM 741/2017
(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)
1. *La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.*
 2. *La commissione predisponde almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:*
 - a) *problemi articolati su una o più richieste;*
 - b) *quesiti a risposta aperta.*
 3. *Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.*
 4. *Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.*
 5. *Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.*
- (4) Art. 10 del DM 741/2017
1. *Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.*
 2. *Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.*
Omissis
 3. *Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*
- (5) Art. 14 del DM 741/2017
(Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)
1. *Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predisponde, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.*
 2. *Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.*
 3. *Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.*
 4. *L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.*



5. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

6. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

7. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

8. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico.

(6) Art. 13 del DM 741/2017

(Voto finale e adempimenti conclusivi)

1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

OMISSIS

5. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

6. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

7. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

(7) Art 7 D.Lgs 62/2017

Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado

1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

2. Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.

3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile

(8) Art. 2 DM 742/2017

(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Art. 4 DM 742/2017

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.



2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.